

2-[(butan-2-il)ammino]-1-fenilpentan-1-one (denominazione chimica);

2-(sec-butilammino)-1-fenilpentan-1-one (altra denominazione);

2-[(1-metilpropil)ammino]-1-fenil-1-pentanone (altra denominazione);

2-(secbutilammino)-valerofenone (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2023

*Il Ministro:* SCHILLACI

23A06995

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 novembre 2023.

**Modifiche al decreto 24 marzo 2022 recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, di cui alla legge n. 181/89.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal predetto decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, di cui: all'art. 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; all'art. 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, nonché con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 29 del 22 marzo 2006;

Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 27 recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il comma 8-*bis* del predetto art. 27, con il quale è stato disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorità di accesso agli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

Visto l'art. 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è disposto che il Ministro dello sviluppo economico, procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché criteri di selezione e valutazione per la concessione ed



erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, adottato in attuazione del precitato art. 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, recante nuovi termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;

Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

Considerata la necessità di adeguare lo strumento agevolativo alle modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 651/2014 dal richiamato regolamento (UE) 2023/1315;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto 24 marzo 2022*

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

2) alla lettera k) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro»;

3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) “innovazione dell'organizzazione”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, mo-


difiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati»;

4) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) “innovazione di processo”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati»;

5) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (*blockchain*), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie *cloud*). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche»;

6) alla lettera o), dopo le parole «allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati» sono aggiunte le seguenti: «, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi [*blockchain*], l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie *cloud* o *hedge*)»;

7) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) “tutela ambientale”: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni



quali la concessione non intervenga entro il termine del 31 dicembre 2023, fermo restando l'importo delle agevolazioni richiesto in domanda.

Roma, 10 novembre 2023

*Il Ministro: URSO*

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1627

23A06994

DECRETO 15 dicembre 2023.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Case per lavoratori società cooperativa», in Marsciano.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni “Ministro delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 2023, n. 77/2023, con il quale la società cooperativa «Case per lavoratori società cooperativa», con sede in Marsciano (PG) - (C.F. 00455580548), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Susanna Bugiardi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Preso atto della nota pervenuta in data 4 agosto 2023 a firma della dott.ssa Susanna Bugiardi;

Vista la nota del 16 ottobre 2023, con la quale questa Autorità di vigilanza ha chiesto alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappre-

sentanza cui il sodalizio aderisce, di segnalare una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione della dott.ssa Bugiardi;

Vista la nota del 19 ottobre 2023, con la quale l'associazione ha segnalato una terna richiesta;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Susanna Bugiardi;

Atteso che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera c), della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1975 (codice fiscale TCCDNL75E02D653R), domiciliato in Castiglione Del Lago (PG), via del Progresso n. 7, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Case per lavoratori società cooperativa», con sede in Marsciano (PG) - (C.F. 00455580548), in sostituzione della dott.ssa Susanna Bugiardi.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2023

*Il Ministro: URSO*

23A07067

